

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

**VALUTAZIONE
CREDITI**

iscritti a valore nominale



da esporre in bilancio a valore di realizzo



«I crediti devono essere valutati al loro valore di presumibile realizzazione». (n.8, art. 2426 c.c.)»

«Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo» (n.4, art. 2423-bis)»

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

Per poter stralciare crediti ritenuti inesigibili e dedurli legittimamente



occorre che la perdita:

perdita:

- **risulti da elementi certi;**
- **abbia il requisito della oggettiva determinabilità quanto all'ammontare;**
- **sia definitiva;**

dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza.

**VALUTAZIONE
CREDITI**

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

VALUTAZIONE CREDITI

*procedimento
analitico*

*Principio
contabile
Oic n. 15*

analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi

stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio

valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti

condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

VALUTAZIONE E CREDITI

*Principio
contabile
Oic n. 15*

Elementi certi

- irreperibilità del debitore
- chiusura dei locali
- stati di nullatenenza o di situazioni patrimoniali incapienti

Prove idonee

- visure catastali
- documentazione analitica che attesti il mancato realizzo e il carattere definitivo della perdita
- protesto dei titoli di credito
- denuncia penale per truffa
- esito negativo del pignoramento
- la comunicazione di un legale che confermi l'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive individuali o l'antieconomicità nel procedere con altri tentativi di recupero

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

QUANDO E' AMMESSA LA STIMA SINTETICA

Ad integrazione, od anche, in determinate situazioni (**per esempio in presenza di un elevato frazionamento dei crediti**) in sostituzione della stima analitica, le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (**ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti**).

E' però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola.

- Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata.
- Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza.

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PC OIC N. 15 -> SUGGERISCE L'UTILIZZO DEL FONDO

- Quando la perdita è già certa, il credito deve essere stralciato;
- Quando stiamo facendo una stima, si suggerisce l'utilizzo del Fondo, anche se poi la rappresentazione in bilancio deve essere al netto;
- Al momento della successiva certezza della perdita, si deve utilizzare prioritariamente il Fondo;
- La tecnica può creare delle complicazioni nel coordinamento con la norma fiscale?

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

**VALUTAZIONE
E
CREDITI**

**analisi dei
singoli crediti**

**EVENTI
POSSIBILI**

si presume che il debitore non adempia

stima valore del credito
=
zero

si ritiene che il debitore adempia

è necessario ipotizzare se
l'adempimento risulterà **totale o
parziale** e/o se sarà **tardivo**

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PERDITE PER INESIGIBILITÀ

già manifestate
(riscontro)

non ancora manifestate
ma

temute

latenti

stima

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER UN RACCORDO FISCALE

**CREDITI OGGETTO DI
PROCEDURA**

**CREDITI NON OGGETTO
DI PRICEDURA**

**INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO
DI COMPETENZA**

**VERIFICA DELLE CONDIZIONI
PER LA DEDUZIONE**

CREDITI VERSO CLIENTI OGGETTO DI PROCEDURA

Rileva quale momento iniziale:

- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- la data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

CREDITI VERSO CLIENTI OGGETTO DI PROCEDURA

**SE IL MOMENTO INIZIALE E' NEL 2012, SONO VINCOLATO
AD UNO STRALCIO INTEGRALE?**

1.a tesi

**Sì,
diversamente potrei
“disporre” in modo
arbitrario**

2.a tesi

**No,
a condizione che
giustifichi l'esistenza di
probabile incasso**

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

CREDITI VERSO CLIENTI NON OGGETTO DI PROCEDURA

PERCORSO LOGICO

Esistenza di elementi certi e precisi

Presunti per legge, a decorrere dal 2012

Con onere della prova a carico del contribuente

Principio di derivazione -> la perdita su crediti per poter essere dedotta deve necessariamente transitare a CE - Se in un determinato esercizio la perdita è stata rilevata a CE, ma non sussistevano gli elementi certi e precisi per la deducibilità fiscale, la stessa può essere dedotta nel periodo d'imposta in cui i manifesteranno tali elementi certi e precisi.

CREDITI VERSO CLIENTI

SITUAZIONI – elementi certi

Cessione del credito

Nel caso di **cessione pro soluto** l'eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità che la rendono deducibili.

La Cassazione (n. 7555, n. 14568, n. 15563, n. 13916, n. 13181) ha comunque espressamente richiesto:

- la **prova della ricorrenza di elementi certi**;
- l'**effettiva inesigibilità del credito** al momento della sua cessione;
- la **convenienza a cedere lo stesso**;
- l'**esistenza di procedure concorsuali in atto**.

CREDITI VERSO CLIENTI

SITUAZIONI – elementi certi

Transazione

La transazione è un accordo tra le parti per evitare azioni esecutive e dirimere alcune contestazioni che impone la rinuncia a ciascuno a una parte delle proprie presunte ragioni.

Non si tratta, dunque, di una **decisione unilaterale del creditore** per questo l'amministrazione finanziaria ha legittimato la deduzione del differenziale senza richiedere l'ulteriore sussistenza degli **elementi certi e precisi**.

CREDITI VERSO CLIENTI

SITUAZIONI – elementi certi

Rinuncia del credito

A volte il creditore ritiene opportuno rinunciare all'incasso di un credito per mantenere attivo il rapporto con il cliente.

La rinuncia è vista con **diffidenza dall'amministrazione finanziaria**, ma se si riesce a dimostrare che il mancato incasso del credito risponde ad una **precisa logica economica**, ossia che consente di ottenere un risultato migliore rispetto all'attivazione di procedure, la **deduzione della perdita** si dovrebbe, *come regola*, **considerare ammessa**.

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

VALUTAZIONE
CREDITI

FISCALMENTE

REGOLA GENERALE

Art. 101, c. 5, del Tuir -> le perdite su crediti, sia nazionali che esteri, sono fiscalmente deducibili solo se derivano da **elementi certi e precisi**, mentre se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** la loro deducibilità viene riconosciuta in automatico.

N.B.: *la preventiva individuazione della perdita subita deve essere rilevata in conto economico nel rispetto delle norme civilistiche e dei corretti principi contabili.*

Nella determinazione del reddito di impresa, la deducibilità della **perdita su crediti resta legata alla sua imputazione a conto economico**, secondo il prudente apprezzamento dell'imprenditore in ordine al presumibile valore di realizzo del credito (*così come previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile*).

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

**VALUTAZIONE
CREDITI**


FISCALMENTE

REGOLA GENERALE

Nel caso di crediti per i quali esistano svalutazioni e accantonamenti dedotti (ai sensi dell'art. 106, comma 1 del T.U.I.R.), la perdita su crediti deve essere imputata:

- prioritariamente a riduzione del Fondo svalutazione crediti «fiscale», sino a capienza dello stesso;
- per l'eccedenza, a carico dell'esercizio o del Fondo svalutazione crediti «tassato».

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI



Ai fini IRAP sussiste l'**indeducibilità** a prescindere dal metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile [valori di bilancio (art. 5, D.Lgs. 446/97 o valori fiscali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)].

DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

FISCALMENTE

REGOLA SPECIFICA

In sede di conversione in legge del DL 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato integrato l’art. **101, c. 5, del Tuir**, in base al quale

«Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese».

REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI (POST D.L. 83/2012)

Oltre alla **deducibilità delle perdite su crediti** se le stesse:

- **risultano da elementi certi e precisi** e sono “definitive”;
- **in ogni caso**, se il debitore è **assoggettato a procedure concorsuali**;



- il credito è di **modesta entità** e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento**;
- il diritto alla **riscossione del credito** è **prescritto**;
- per i **soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali**, il credito è **cancellato dal bilancio** per effetto di eventi estintivi.

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

CREDITI VERSO CLIENTI NON OGGETTO DI PROCEDURA

ELEMENTI CERTI E PRECISI PRESUNTI PER LEGGE

**CREDITI DI MODESTO
IMPORTO, GIA' SCADUTI**

**CREDITI PRESCRITTI
CIVILISTICAMENTE**

Importo max 2.500 – 5.000 euro

Scadenza da oltre 6 mesi

PROBLEMATICHE INERENTI AI CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Importo deve essere verificato per partita o per massa?

Verifico al lordo o al netto dell'IVA?

Se utilizzo il Fondo in bilancio, posso dedurre la perdita?

Esiste subordinate del fisco al comportamento contabile?

Quando va verificata la scadenza dei 6 mesi (al 31.12)?

Tutti i crediti vecchi con i requisiti devono essere dedotti integralmente?

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

ESEMPIO DI CREDITI DI MODESTO IMPORTO

cliente	imponibile	IVA	totale	scadenza	scaduto 6 mesi
ALFA SRL - Milano					
fattura numero ... del	1.000,00	210,00	1.210,00	16/03/2012	16/09/2012
fattura numero ... del	1.500,00	315,00	1.815,00	16/04/2012	16/10/2012
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/05/2012	16/11/2012
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/06/2012	16/12/2012
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/07/2012	16/01/2013
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/08/2012	16/02/2013
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/09/2012	16/03/2013
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/10/2012	16/04/2013
fattura numero ... del	2.000,00	420,00	2.420,00	16/11/2012	16/05/2013
fattura numero ... del	1.500,00	315,00	1.815,00	16/12/2012	16/06/2013

CONSIDERAZIONE PROCEDURALE CREDITI DI MODESTO IMPORTO (VECCHI)

Cliente ALFA

Crediti inferiori 2.500
Scaduti al 01.01.2012

Importo totale 20.000
euro

Devo imputarli tutti come perdite al
31.12.2012, oppure:

Valuto prima la esigibilità civilistica
e poi mi comporto di
conseguenza?

Se li stralcio nel 2013, sono
fiscalmente deducibili?

Valutazione crediti e rilevazione perdite di esercizio

CREDITI DI MODESTO IMPORTO (TECNICA)

Ho crediti di modesto importo

Civilisticamente utilizzo
accantonamento al Fondo

Non imputo una perdita
definitiva

Posso dedurre fiscalmente?

IL RUOLO DELL'IVA

IMPONIBILE: 1.000



IVA: 210



TOTALE: 1.210

**Se non faccio la nota di credito
stralcio anche l'IVA?**

REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI (POST D.L. 83/2012)

credito è di modesta entità se il relativo ammontare **non è superiore** a:

- **€ 5.000** per le imprese *“di più rilevante dimensione”*, ex art. 27, c. 10, DL 185/2008, cioè quelle con un volume d'affari o di ricavi non inferiore a € 100 milioni;
- **€ 2.500** per le altre imprese.



Esempio

La Rossi srl vanta un credito di € 2.200 nei confronti della Bianchi srl, il cui termine di pagamento è scaduto il 30.6.2012.

Poiché, alla data odierna, sono decorsi più di 6 mesi dalla scadenza, si è verificata la condizione per dedurre automaticamente la perdita su tale credito, **in quanto può essere fiscalmente considerato “ex lege” non più esigibile.**

OPERATIVITÀ DEL REGIME DI DEDUCIBILITÀ FISCALE



Le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti sono applicabili dal periodo d’imposta in corso al 12.8.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2012) e, quindi, dal 2012 per le imprese con periodo d’imposta solare.

Dubbio → le nuove regole possono trovare applicazione anche per i crediti il cui termine di 6 mesi è scaduto prima del 2012 (es.: un credito sorto nel 2011, pari a € 2.000, per il quale il creditore non ha ancora dedotto la perdita, connessa al mancato pagamento dello stesso da parte del debitore).

DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PRESCRITTI

FISCALMENTE

REGOLA SPECIFICA

le perdite su crediti sono automaticamente deducibili anche se riferite a **crediti prescritti**, tenendo presente che la prescrizione del credito risulta differenziata a seconda dell'inerente tipologia.

Infatti, ancorché **in generale**, ai sensi dell'art. 2946, C.c., il termine di **prescrizione** sia stabilito in **10 anni**, i crediti connessi a particolari rapporti si estinguono in tempi più brevi, come, a titolo di esempio:

- **5 anni** per i crediti relativi ai canoni di locazione, agli interessi ed ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi (art. 2948, C.c.);
- **1 anno** per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore (art. 2950, C.c.), ai corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale (18 mesi se il trasporto inizia o termina al di fuori dell'UE – art. 2951, C.c.) e ai premi di assicurazione (art. 2952, C.c.).

UTILIZZO DEGLI ACCANTONAMENTI A FONDO

Individuare la causa originaria (*eventi determinati*) che causano l'insorgenza dell'eventuale perdita

Gli accantonamenti ai fondi del passivo **non** possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio", tramite la costituzione di fondi di tipo generico (rischi privi di giustificazione economica)

Oic 19 -> Il rafforzamento patrimoniale-finanziario di un'impresa deve essere realizzato in modo trasparente mediante l'accantonamento di utili a riserve del patrimonio netto e **non con stanziamenti ai fondi per rischi ed oneri del passivo patrimoniale, creando riserve occulte e deprimendo in tal modo ingiustificatamente il risultato dell'esercizio".**